



COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE

Provincia di Roma

C.F. 84001810583 – P.IVA 02145321002

pm@comune.monteporziocatone.rm.it

CORPO DELLA POLIZIA MUNICIPALE

00040 – Via Roma, 15 – 06/9428336/43 – Fax 06/9449664

ORD. N. 22/2009

SETTORE PROTEZIONE CIVILE

SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO BOSCHIVO

IL SINDACO

VISTA la Legge Regionale n. 39 del 28/10/2002 ed il relativo regolamento del 18/04/2005;

VISTO IL D.L. 31 Marzo 1998, n. 112 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 915/82 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 37/85;

VISTA la delibera del Consiglio Regionale n. 669/98;

VISTO IL d. Lgs 267/00;

VISTA la Legge Regionale 15/91;

VISTA la legge 225/92;

VISTA la legge 339/95;

VISTA la Legge Regionale 4/99;

VISTA la Legge Regionale 14/99;

VISTA la legge quadro in materia di incendi boschivi 21 novembre 2000, n. 353

ORDINA

Art. 1

Durante il periodo compreso tra il 30 Maggio ed il 30 Settembre, dichiarato di **GRAVE PERICOLOSITA'**, è fatto divieto, in prossimità di boschi, terreni agrari e/o cespugliati, lungo le strade Comunali, Provinciali ricadenti sul territorio comunale, di:

- ◇ Accendere fuochi;
- ◇ Far brillare mine;
- ◇ Usare apparecchi a fiamma libera o elettrici per tagliare metalli;
- ◇ Usare motori, fornelli o inceneritori che producono faville o brace;
- ◇ Fumare o compiere ogni altra azione che possa, comunque, arrecare pericolo mediato o immediato di incendio;

Art. 2

I proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, dovranno provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo estivo, le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi. I predetti interventi di pulizia dovranno comunque essere effettuati entro e non oltre Il 30 Maggio 2009, con avvertenza che in caso di inosservanza sarà facoltà di questo Comune, trascorso inutilmente il termine su indicato, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti,provvedere d'ufficio ed in danno dei trasgressori, ricorrendo All'assistenza della Forza Pubblica;

Art. 3

La sterpaglia, la vegetazione secca in genere presente, in prossimità di strade pubbliche e private, lungo le ferrovie e le autostrade, nonché in prossimità di fabbricati e/o impianti ed in prossimità di lotti interclusi, di confini di proprietà, dovranno essere eliminati per una fascia di rispetto di lunghezza non inferiore a mt. 10,00;

Art. 4

Chiunque debba accendere il fuoco per la pulizia dei fondi, nei tempi e nei modi consentiti, dovrà preventivamente stabilire idonei mezzi di spegnimento, seguendo le prescrizioni impartite dall'Ispettorato Dipartimentale delle Foreste ed esercitando la sorveglianza necessaria fino a che ogni rischio sia scongiurato;

Art. 5

I concessionari di impianti esterni di gas di pretorio liquefatto in serbatoi fissi, per uso domestico, hanno l'obbligo di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 5,00;

Art. 6

I proprietari ed i conduttori dei motori a scoppio o a combustione destinati ad azionare le trebbie, hanno l'obbligo, durante le trebbiature , di tenere applicato all'estremità superiore del tubo di scappamento un dispositivo parascintille;

Art. 7

I detentori di cascinali, fienili, ricoveri stallatici e di qualsiasi costruzione ed impianto agricolo, dovranno lasciare intorno a dette strutture, una fascia di rispetto, completamente sgombra di vegetazione, di lunghezza non inferiore a mt. 10,00.

Art. 8

E' Fatto divieto assoluto, nel medesimo periodo, anche agli enti territoriali, sia di depositare che di dare fuoco ad immondizie di qualsiasi natura in zone boschive e, comunque, a distanza inferiore a m. 200 dalle stesse.

Nel periodo 1 luglio – 31 Agosto ad altissima pericolosità, è vietato bruciare stoppie e altri residui vegetali, salvo avviso circostanziato da fare pervenire, almeno 48 ore prima, alle Autorità locali ed al Comando Stazione Forestale.

E' consentito bruciare stoppie e altri residui vegetali soltanto quando la distanza dal bosco è superiore a m. 200, purché il terreno su cui si effettua venga circoscritto ed isolato con solchi di aratro per una fascia di larghezza non inferiore a m. 20, non spiri vento forte e il fuoco sia tenuto sotto controllo da personale idoneo.

SANZIONI

1) nel caso di mancato diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito si incorre nella sanzione pecuniaria di euro 155,00 determinata ai sensi dell'art. 29 del codice della strada.

2) nel caso di mancato diserbo di aree incolte in genere si incorre nella sanzione pecuniaria sanzione pecuniaria di euro 210,00, ai sensi dell'art. 255 del D.L.vo n. 152/2006;

3) nel caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescò d'incendio durante il periodo dal 30 Maggio al 30 Settembre, sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad euro 1.032,00 e non superiore ad euro 10.329,00, ai sensi dell'art. 10 della Legge n° 353 del 21.11.2000.

A carico degli inadempienti, verrà nel contempo inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell' art. 650 del codice penale.

RICORDA

che ad ogni cittadino incombe l'obbligo di prestare la propria opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi o nelle zone urbane o periferiche;

che chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci l'incolumità pubblica è tenuto a darne comunicazione immediata ad una delle seguenti Amministrazioni:

Comando Prov.le Vigili del Fuoco tel. 115

Corpo Forestale tel. 1515

Comando Polizia Municipale Monte Porzio Catone tel. 069428336/43

Arma Carabinieri tel. 112

Questura tel. 113

DISPONE

Che la presente Ordinanza decorre dal 30 Maggio a tutto il 30 Settembre;

Che la presente Ordinanza venga: pubblicata presso l'Albo Pretorio del Comune; affissa mediante manifesti e resa pubblica su tutto il territorio comunale;

Le Forze dell'ordine e la Polizia Municipale sono incaricate dell'esecuzione della presente ordinanza, adottando eventuali provvedimenti sanzionatori.

IL SINDACO
Roberto Buglia

RESPONSABILE DELL'AREA
Dott. G. Federici